



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 14 del 17 novembre 2020

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ In gazzetta il Decreto Ristori-bis (p.2)
- ❖ Il nuovo contributo a fondo perduto del Decreto Ristori-bis (p.7)
- ❖ Le altre novità fiscali del Decreto Ristori-bis (p.19)
- ❖ Allegati Decreto Ristori-bis (p.21)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2020 (p.24)

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

IN GAZZETTA IL DECRETO RISTORI-BIS

2

È stato pubblicato nella G.U. n.279 del 9.11.2020 il **Decreto Legge 149 del 9 novembre 2020** (definito come **Decreto "Ristori-bis"**) che segue ed aggiorna diverse disposizioni contenute nel precedente D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto Decreto "Ristori") oltre a introdurne di nuove. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse, rimandando, per gli approfondimenti, agli articoli di questo numero e nei successivi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Rideterminazione del Contributo a fondo perduto del Decreto Ristori e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali</p> <p>È stato sostituito l'allegato 1 del Decreto Ristori.</p> <p>Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici Ateco 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancio e rosse), è riconosciuta una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori di un ulteriore 50%.</p> <p>È stata abrogata la possibilità, prevista dal D.L. Ristori, di inserire ulteriori codici Ateco aventi diritto al contributo rispetto a quelli previsti nell'allegato 1.</p> <p>Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, sarà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza. Per questi ultimi soggetti, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano nell'allegato 1 al Decreto Ristori-bis, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che non rientrano nell'allegato 1 al Decreto Ristori-bis, spetta alle condizioni stabilite all'articolo 1, commi 3 e 4, Decreto Ristori, ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'articolo 25, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.</p>
Articolo 2	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva</p> <p>Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva,</p>

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



	<p>dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i> e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3-11, Decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i>. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.</p>
Articolo 4	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> <p>Viene prorogato, per le imprese operanti nei settori di cui all'allegato 2, nonché per quelle che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, D.L. 137/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>
Articolo 5	<p>Cancellazione della seconda rata Imu</p> <p>Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78, D.L. 104/2020 e dell'articolo 9, D.L. 137/2020, per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.</p>
Articolo 6	<p>Proroga versamento secondo acconto per i soggetti Isa</p> <p>Viene prevista, per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall'articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 al D.L. 137/2020, e nell'allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in</p>



	<p>corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 7	<p>Sospensione dei versamenti tributari</p> <p>Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i>, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • ai versamenti relativi all'Iva. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
Articolo 11	<p>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive</p> <p>La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, Decreto Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1 al Decreto Ristori-<i>bis</i>. La sospensione non opera relativamente ai premi Inail.</p> <p>È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell'allegato 2 del Decreto Ristori-<i>bis</i>.</p> <p>I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>



<p>Articolo 12</p>	<p>Misure in materia di integrazione salariale</p> <p>Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020.</p> <p>È abrogato l'articolo 12, comma 7, Decreto Ristori.</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado</p> <p>Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, a eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Bonus baby-sitting</p> <p>A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più <i>bonus</i> per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i>, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del <i>bonus</i> è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p> <p>Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.</p> <p>Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari.</p> <p>Il <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del <i>bonus</i> asilo nido.</p>



	Le modalità operative per accedere al <i>bonus</i> sono stabilite dall'Inps, che provvede al monitoraggio per evitare il superamento del tetto di spesa previsto.
Articolo 15	<p>Fondo Terzo settore</p> <p>Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
Articolo 21	<p>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</p> <p>Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, Decreto Ristori, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco di cui all'allegato 3, Decreto Ristori-<i>bis</i>, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Sono abrogate le misure di sostegno alle citate imprese previste dall'articolo 7, Decreto Ristori.</p>
Articolo 22	<p>Contributi per prodotti ortofrutticoli di IV gamma</p> <p>Viene sostituito integralmente l'articolo 58-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, prevedendo che, con il fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma di cui alla L. 77/2011, e di quelli della cosiddetta I gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del Covid-19, alle OP ortofruticole riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.</p> <p>Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla IV gamma ed alla I gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle OP e AOP tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.</p> <p>Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.</p> <p>Con decreto Mipaaf da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni decorrenti dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.</p> <p>Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 28	<p>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</p> <p>Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17, Decreto Ristori, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.</p>

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO RISTORI-BIS

7

Il DL n. 149/2020 c.d. "Decreto Ristori-bis" fa seguito al DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", emanato in conseguenza al DPCM 24.10.2020, nell'ambito del quale è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività.

Tale beneficio è attualmente in corso di erogazione, come reso noto dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7.11.2020, nei confronti dei soggetti cui spetta "automaticamente" (ossia, senza necessità di presentare la specifica domanda).

Ora, il citato **DL n. 149/2020** prevede:

- **all'art. 1, il potenziamento** del contributo di cui al citato "Decreto Ristori" dal punto di vista:
sia soggettivo: con l'inclusione di nuovi codici di attività;
che oggettivo: con maggiorazione del contributo ad alcune attività del comparto turistico.
È altresì previsto il riconoscimento **di tale contributo nel 2021** nei confronti dei soggetti che operano all'interno di centri commerciali / operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande;
- **all'art. 2, l'estensione** di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio/sede nelle c.d. "**zone rosse**", le cui modalità di riconoscimento e di determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al citato DL n. 137/2020, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile.

MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 24.10.2020 "RIDETERMINAZIONE" DEL CONTRIBUTO EX DL N.137/2020 PER EFFETTO DELL'ART. 1 DL N.149/2020

Requisiti soggettivi e oggettivi richiesti

Sotto il **profilo soggettivo**, il contributo di cui al DL Ristori spetta agli operatori economici (imprese o professionisti) che:

- abbiano **partita IVA attiva** alla data di 25/10/2020;
- svolgano quale **attività prevalente** (che si ritiene essere quella risultante dal Cassetto Fiscale) una delle attività ricomprese nel nuovo **Allegato 1 al DL Ristori, di seguito riportato**. Si ricorda che con DL n. 149/2020 è stato sostituito il precedente Allegato 1 del DL 137/2020 con un nuovo allegato, al fine di estendere il beneficio in oggetto ad altre attività rispetto al precedente elenco.

Il Decreto Ristori-bis ha abrogato la disposizione contenuta nel Decreto Ristori che demandava al MISE la possibilità di **individuare ulteriori codici attività** relativi a settori economici aventi diritto al contributo.

Sotto il **profilo oggettivo**, il contributo in rassegna è subordinata alla seguente condizione:

- l'ammontare del **fatturato/corrispettivi aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto al totale fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019** (dunque si è registrata una diminuzione di almeno 1/3)

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Va considerato che:

- Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (a differenza del precedente art. 25 del DL 34/2020 che imponeva la presenza di ricavi/compensi < €. 5 mil.);
- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi);
- il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l'attività (*"attivato la partita IVA"*) dall'1.1.2019.

8

Modalità di riconoscimento del contributo

Il contributo è riconosciuto "automaticamente" ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo DL n. 137/2020
<p>Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio</p>	<p>Riconoscimento "automatico" da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.</p> <p>Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al DL n. 137/2020, consente di <i>"rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo"</i>.</p>
<p>Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020</p>	<p>Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.</p> <p>Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.</p> <p>Si evidenzia che il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione della domanda.</p>

La presentazione della domanda riguarda i soggetti:

- in precedenza esclusi dal contributo in quanto dotati di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni;
- che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, *"non hanno presentato la relativa istanza"*;

Contributo spettante

Il contributo in esame è determinato moltiplicando per una determinata percentuale di ristoro il contributo già percepito, ovvero, per coloro che non hanno usufruito del contributo di cui al citato art. 25 del DL 34/2020, moltiplicando per una determinata percentuale di ristoro il valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La **percentuale di ristoro** è differenziata in base al settore economico di appartenenza.

Si riporta di seguito l'elenco dei codici di attività aggiornato nel **nuovo Allegato 1** (vengono evidenziati in grassetto i nuovi codici Ateco introdotti).



Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.51.00 new	Corsi sportivi e ricreativi	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
91.01.00 new	Attività di biblioteche e archivi	
91.02.00 new	Attività di musei	
91.03.00 new	Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili	
91.04.00 new	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	

Aderente a:



93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.92 <i>new</i>	Attività delle guide alpine	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
55.10.00	Alberghi (1)	
55.20.10	Villaggi turistici	
55.20.20	Ostelli della gioventù	
55.20.30	Rifugi di montagna	
55.20.40	Colonie marine e montane	
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie (1)	
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1)	100%
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina (1)	
20.51.02 <i>new</i>	Fabbricazione di articoli esplosivi	
47.78.35 <i>new</i>	Commercio al dettaglio di bomboniere	
49.32.10	Trasporto con taxi	
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	
49.39.09 <i>new</i>	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	

Aderente a:



50.30.00 new	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	
52.21.30 new	Gestione di stazioni per autobus	
52.21.90 new	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	
74.20.11 new	Attività di fotoreporter	
74.20.19 new	Altre attività di riprese fotografiche	
74.30.00 new	Traduzione e interpretariato	
85.52.01 new	Corsi di danza	
92.00.02 new	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	
96.01.10 new	Attività delle lavanderie industriali	
56.10.20 new	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50%
61.90.20 new	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	

(1) Per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle “zone arancio” o “zone rosse”, il contributo è **aumentato di un ulteriore 50%**.

NB: Importo massimo: il contributo non può superare l'importo di € 150.000.

Va segnalato che il **beneficio è riconosciuto** anche a favore dei **soggetti del settore ricreativo e dell'intrattenimento** per i quali l'art. 25-bis, DL n. 34/2020 (abrogato), riconosceva l'erogazione di uno specifico contributo “privilegiando” le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

Come si può notare, il coefficiente di moltiplicazione (“percentuale di ristoro”) varia tra:

- un massimo del 400%
- un minimo del 50%.

Come sopra accennato, il DL n. 149/2020 prevede **l'aumento del contributo ex DL n. 137/2020 di un ulteriore 50%** rispetto alla quota sopra riportata a favore dei soggetti:

- aventi **domicilio fiscale / sede operativa** nelle c.d. **zone “arancio” o zone “rosse”** (cioè delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute in applicazione dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020);
- esercenti le attività individuate dai seguenti codici:
56.10.30 – gelaterie e pasticcerie
56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina
55.10.00 – alberghi

Va infine evidenziato che il DL n. 149/2020 riconosce la spettanza **nel 2021** del contributo in esame agli:



- operatori con sede operativa in centri commerciali;
- **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;** interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020.

Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall'Agazia delle Entrate previa presentazione di un'apposita domanda e determinato:

- **entro il 30%** del contributo a fondo perduto di cui al citato DL n. 137/2020 se l'**attività prevalente rientra** nella Tabella sopra riportata;
- **entro il 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, DL n. 34/2020 se l'**attività prevalente non rientra** nella Tabella sopra riportata.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL N. 34/2020

Come anticipato, per i contribuenti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" il beneficio in esame:

- sarà erogato in automatico senza presentazione di alcuna istanza;
- sarà calcolato dall'Agazia, come di seguito rappresentato.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO GIÀ PERCEPITO EX ART. 25, DL N. 34/2020	X	MOLTIPLICATORE (400% - 200% - 150% - 100% - 50%)	=	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1, DL N. 137/2020 <small>(aggiornato dal DL n. 149/2020)</small>
-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

Soggetti che non hanno presentato domanda per contributo ex art. 25, DL N. 34/2020

Per coloro che invece non hanno usufruito del contributo previsto dal Decreto Rilancio, le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno disciplinati da un provvedimento dell'Agazia delle Entrate. La quota di contributo spettante verrà stabilita sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo e in particolare **applicando una percentuale - determinata a seconda dell'ammontare dei ricavi/compensi anno 2019 (20% - 15% - 10%) - alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Il contributo spettante sarà determinato moltiplicando il valore così ottenuto per la percentuale di ristoro inerente al codice di attività del contribuente.


Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%

Aderente a:



superiori a € 1.000.000	10%
-------------------------	-----

Si noti che il coefficiente minimo (10%) si applica per tutti i soggetti con ricavi superiori a €. 1 milione e pertanto lo stesso trova applicazione anche per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a €. 5 milioni. Il contributo in esame verrà calcolato come di seguito rappresentato.



**MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 3.11.2020
NUOVO CONTRIBUTO EX ART. 2 DEL DL N. 149/2020**

Come già anticipato, il DL Ristori-Bis ha previsto all'art.2 un nuovo contributo, di seguito analizzato.

Requisiti soggettivi e oggettivi richiesti

Sotto il profilo soggettivo, Il nuovo contributo in oggetto spetta alle imprese che risultino:

- con partita IVA attiva alla data del 25/10/2020 (l'attivazione della P.IVA a decorrere dal 25.10 esclude il beneficio);
- con domicilio fiscale/sede operativa nelle "zone rosse";
- che svolgano quale attività prevalente (che si ritiene essere quella risultante dal Cassetto Fiscale) una delle attività contemplate nell'All.2 al DL Ristori-bis, di seguito riportato.

Sotto il profilo oggettivo, anche per il contributo in esame:

- è richiesto che il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.



Modalità di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento è automatico ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo DL n. 149/2020
<p>Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio</p>	<p>Riconoscimento "automatico" da parte dell'Agazia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.</p>
<p>Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020</p>	<p>Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall'Agazia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.</p> <p>Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.</p> <p>Si evidenzia che il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione della domanda.</p>

Contributo spettante

Il contributo in esame è determinato moltiplicando per la percentuale di ristoro il contributo già percepito, ovvero, per coloro che non hanno usufruito del contributo di cui al citato art. 25 del DL 34/2020, moltiplicando per la percentuale di ristoro il valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La **percentuale di ristoro** è fissata per tutte le attività al **200%**.

Si riporta di seguito l'Allegato 2 al DL 147/2020.



Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	

Aderente a:



47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

NB: Importo massimo: il contributo non può superare l'importo di € 150.000.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020

Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" il beneficio in esame è determinato "come quota del contributo già erogato". In particolare, lo stesso è individuato applicando al precedente contributo la percentuale di ristoro che, come sopra evidenziato, risulta pari al 200%.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PERCEPITO EX ART. 25, DL N. 34/2020	X	200%	=	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 2, DL N. 149/2020
----------------------------------------------------------------------	---	------	---	---------------------------------------------------------------------------------------


Anche in tal caso, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

Soggetti che non hanno presentato domanda per contributo ex art. 25, DL n. 34/2020

Per i soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto ex art. 25, il nuovo contributo è determinato come di seguito rappresentato. Si precisa che per quanto concerne le percentuali di moltiplicazione del 20% - 15% - 10% nulla cambia rispetto alle regole già illustrate sopra in merito al contributo ex. DL n. 137/2020.

Aderente a:



Caratteristiche del contributo

I contributi in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **sono corrisposti dall' Agenzia delle Entrate** mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- sono erogati nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Regime sanzionatorio

Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l' Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all' art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell' art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l' art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Aderente a:



LE ALTRE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RISTORI-BIS

19

Sospensione versamenti in scadenza nel mese di novembre

L'articolo 7, Decreto Ristori-*bis* stabilisce, per alcuni soggetti, la sospensione dei versamenti in scadenza a novembre relativi a **ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato ed IVA**; tali importi saranno versati senza sanzioni e senza interessi dal 16 marzo 2021 (in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili).

I soggetti che possono beneficiare del descritto differimento sono:

- attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse ed aree arancione);
- i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate "zone rosse" (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria) e che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2; si tratta, ad esempio, delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
- i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate "zone rosse" ed esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

L'art. 13, DL n. 137/2020 ha disposto a favore dei datori di lavoro esercenti come attività prevalente una delle attività interessate dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

L'articolo 11 del DL n. 149/2020 ha previsto anche a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 la sospensione dei termini che scadono il 16.11.2020 relativi ai versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre. La sospensione non opera per i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì prevista (art.11 DL n. 149/2020) la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali / assistenziali dovuti nel mese di novembre (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro con unità produttiva / operativa nelle c.d. (zone "rosse"), appartenenti ai settori economici individuati nell'Allegato 2.

In materia si auspica un intervento dell'INPS al fine di fare maggiore chiarezza.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.3.2021, ovvero in forma rateizzata, con scadenza della prima rata il 16.3.2021.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Sospensione versamenti seconda rata acconto

Ai sensi dell'articolo 98, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) hanno diritto al differimento della seconda rata di acconto delle imposte al 30 aprile 2021, ordinariamente in scadenza il prossimo 30 novembre, coloro che hanno realizzato una riduzione del 33% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 e contemporaneamente:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
- applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli Isa, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.).

L'articolo 6, Decreto Ristori-bis amplia la platea dei soggetti beneficiari consentendo che tale differimento sia possibile senza verificare la riduzione di fatturato per:

- i soggetti che esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 con domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona rossa, allo stato attuale Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta).
- Soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancione).

Credito imposta locazioni

L'articolo 8 del Decreto Ristori ha introdotto un nuovo credito d'imposta relativo ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi ai mesi di **ottobre novembre e dicembre**; tale credito spetta ai soggetti indicati nell'allegato 1. Occorre verificare la riduzione del fatturato di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ma non esiste alcun limite dimensionale (il credito d'imposta del D.L. 34/2020 richiedeva di verificare il rispetto del limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019).

Con l'articolo 4 del Decreto Ristori-bis tale credito d'imposta viene concesso, alle medesime condizioni, anche alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 (si tratta prevalentemente di attività di commercio) e agenzie di viaggio e i tour operator, purché tali soggetti abbiano la sede operativa (quindi è irrilevante la sede legale o il domicilio) nelle regioni denominate "zone rosse".

Aderente a:



ALLEGATO 1	
Ateco	Attività
493210	Trasporto con taxi
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901	Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o <i>sub-urbano</i>
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i>
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, <i>banqueting</i>
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400	Attività di proiezione cinematografica
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
855209	Altra formazione culturale
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110	Gestione di stadi

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



931120	Gestione di piscine
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931200	Attività di <i>club</i> sportivi
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932910	Discoteche, sale da ballo <i>night-club</i> e simili
932930	Sale giochi e biliardi
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420	Stabilimenti termali
960905	Organizzazione di feste e cerimonie
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020	Posto telefonico pubblico ed <i>Internet Point</i>
742011	Attività di fotoreporter
742019	Altre attività di riprese fotografiche
855100	Corsi sportivi e ricreativi
855201	Corsi di danza
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110	Attività delle lavanderie industriali
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
522130	Gestione di stazioni per autobus
931992	Attività delle guide alpine
743000	Traduzione e interpretariato
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



ALLEGATO 2	
Ateco	Attività
471910	Grandi magazzini
471990	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
475120	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine
475312	Commercio al dettaglio di tappeti
475320	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (<i>moquette e linoleum</i>)
475400	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
476420	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
477834	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
475910	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
475940	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
475960	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
476300	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
477110	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
477140	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
477150	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477220	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
477700	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
477810	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
477850	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (<i>sexy shop</i>)
477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
477910	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
477920	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
477930	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



477940	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via <i>internet</i>)
478101	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
478102	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
478103	Commercio al dettaglio ambulante di carne
478109	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
478201	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
478202	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
478901	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
478903	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
479910	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
960202	Servizi degli istituti di bellezza
960203	Servizi di <i>manicure e pedicure</i>
960902	Attività di tatuaggio e <i>piercing</i>
960903	Agenzie matrimoniali e d'incontro
960904	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
960909	Altre attività di servizi per la persona nca

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 novembre al 15 dicembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.



Si segnala inoltre che con il DL 147/2020 è stato disposto:

- per i soggetti integranti i requisiti di cui all'art. 7 del citato decreto, la sospensione dei versamenti in scadenza al 16.11.2021 relativi a: (i) Ritenute redditi lavoro dipendente / assimilato; (ii) addizionale regionale / comunale; (iii) IVA (termine prorogato al 16.3.2021).
- per i soggetti integranti i requisiti di cui all'art. 11 del citato decreto, la sospensione dei contributi previdenziali. Nel dettaglio lo scadenziario è il seguente:
 - 1) Datori di lavoro che esercitano attività di cui all'Allegato 1 (tutto territorio nazionale): il versamento dei contributi previdenziali (escluso INAIL) è prorogato dal 16.11.2020 al 16.03.2020.
 - 2) Datori di lavoro che esercitano attività di cui all'Allegato 2 ("zona rossa"): il versamento dei contributi previdenziali (incluso INAIL) è prorogato dal 16.11.2020 al 16.03.2020.
 - 3) Datori di lavoro interessati dalle limitazioni DPCM 24.10.2020 (tutto territorio nazionale): il versamento dei contributi previdenziali (incluso INAIL) è prorogato dal 16.11.2020 al 16.03.2020.
- per i soggetti integranti i requisiti di cui all'art. 6 del citato decreto, la sospensione dei versamenti in scadenza al 30.11.2021 relativi a Seconda / unica rata acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020 (termine prorogato al 30.4.2021).

SCADENZE FISSE

16 novembre	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aderente a:



	<p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento saldo Iva 2020 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la nona e ultima rata utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Rivalutazione terreni e partecipazioni Scade oggi il termine per la redazione e asseverazione della perizia necessaria alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020. Sempre oggi scade anche il termine per il versamento della relativa imposta sostitutiva.</p>
<p>18 novembre</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p>



	Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 19 ottobre.
20 novembre	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 novembre	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
30 novembre	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2020.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Redditi 2020 Scade oggi il termine per l'invio del modello Redditi 2020 relativo ai redditi 2019.</p> <p>Remissione in bonis Scade oggi, per chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, il termine per la "remissione in bonis", pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.</p> <p>Comunicazione LIPE - 3° trimestre 2020 Scade oggi il termine per presentare il LIPE relativo alle liquidazioni del terzo trimestre 2020.</p> <p>Secondo acconto</p>

Aderente a:



	<p>Scade oggi il termine di versamento della seconda rata dell'acconto Ires, Irap, Irpef e delle altre imposte da dichiarazione dei redditi.</p> <p>Estromissione 2020</p> <p>Scade oggi il termine della 1^a rata dell'imposta sostitutiva pari al 60% delle imposte sostitutive dovute per la estromissione 2020.</p>
10 dicembre	<p>Modello 770/2020</p> <p>Scade oggi il termine, così rinviato, per l'invio telematico del modello 770/2020 relativo all'anno 2019.</p>
15 dicembre	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it